

Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 ottobre 2008
— Buzzi Unicem/Commissione

(Causa T-241/07) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione dell'Italia per il periodo 2008-2012 — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni subordinata a talune condizioni — Difetto di interesse individuale — Irricevibilità»)

(2009/C 6/61)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Buzzi Unicem SpA (Casale Monferrato) (rappresentanti: avv.ti C. Vivani, M. Vellano e G. Osch)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 15 maggio 2007 relativa al Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica italiana per il periodo 2008-2012, a norma della direttiva del Parlamento e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva del Consiglio 96/61/CE (GU L 275, pag. 32), nella parte in cui la Commissione subordina la propria decisione di non sollevare obiezioni riguardo al detto Piano nazionale di assegnazione alla soppressione dell'autorizzazione, per i gestori di impianti, a mantenere una parte delle quote assegnate in caso di «chiusure per processi di razionalizzazione delle produzioni».

Dispositivo

- 1) Il ricorso viene respinto in quanto irricevibile.
- 2) La Buzzi Unicem SpA supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 211 dell'8.9.2007.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 novembre 2008
— Union nationale de l'apiculture française e a./Commissione

(Causa T-403/07) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Direttiva 91/414/CEE — Prodotti fitosanitari — Direttiva 2007/52/CE — Mancanza di interesse individuale — Irricevibilità»)

(2009/C 6/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Union Nationale de l'Apiculture Française (Parigi, Francia), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Utting am Ammersee, Germania), Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani (Unaapi) (Castel San Pietro Terme, Italia) e Asociación Galega de Apicultura (AGA) (Santiago de Compostela, Spagna) (rappresentante: B. Fau, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Nolin e B. Doherty, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della direttiva della Commissione 16 agosto 2007, 2007/52/CE, che modifica la direttiva del Consiglio 91/414/CEE, ai fini dell'iscrizione delle sostanze attive etoprofos, pirimifosmetile e fipronil (GU L 214, pag. 3).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non vi è luogo a procedere quanto alle domande di intervento.
- 3) Union Nationale de l'Apiculture Française, Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV, Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani e Asociación Galega de Apicultura supporteranno le loro spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 8 del 12.1.2008.